



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 – CAP 10020

Tel. 011.9408089 – Fax. 011.9406878

P.IVA 02084410014 – C.F. 90011130011

comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it

info@comune.montaldotorinese.to.it

Ordinanza n. 10/2021

Prot. n. 0002578 del 22/10/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALLA
MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO SU PROPRIETA' CONFINANTI STRADA PUBBLICA
CONFINANTE CON VIA MOLINO, TERRENI PROSPICIENTI VIA MOLINO NN. 4-6-8**

II SINDACO

Viste le ripetute segnalazioni verbali da parte dei cittadini Montaldesi inerenti la sistemazione e relativa potatura/estirpazione di erbe infestanti che sovrastano la ripa di Via Molino prospiciente i numeri civici 4-6-8 con infestazione ed appesantimento dei cavi elettrici a servizio delle altre abitazioni;

CONSIDERATO:

- Che ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., "*I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile*";
- Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., "*I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi*";

VERIFICATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, ai fini della sicurezza stradale, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi puliti ed eseguire le necessarie opere di manutenzione della vegetazione al fine di evitare situazioni di pericolo alla sicurezza pubblica ed a garantire il decoro ambientale;

Premesso che la proprietà di terreno interessata dalla presente ordinanza con presenza di vegetazione infestante ed alberature aggettanti sulla via pubblica denominata Via Molino risulta così allibrata al catasto terreni:

PROPRIETA'	COD. FISC	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA
PARRIVECCHIO BARTOLO	PRRBTL40D23D977X	VIA MOLINO	7	1
PACCHIARDO LUISA	PCCLSU53D57L219G			

Considerato i ripetuti solleciti da parte del Sindaco pro-tempore del Comune di Montaldo Torinese nei confronti del Sig. PARRIVECCHIO Bartolo comproprietario del terreno in oggetto e l'inoltro di raccomandate (r.r.);

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittima per le sole porzioni di immobile aggettanti direttamente sulla pubblica Via (Via Molino) e per l'infestazione dei cavi elettrici e pali di

illuminazione pubblica per le quali il Sindaco è tenuto ad operare a salvaguardia della pubblica incolumità nel rispetto del proprio ruolo istituzionale;

Visto il vigente regolamento edilizio Comunale;

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Considerato che allo stato attuale dopo attento sopralluogo, l'erba infestante ha ricoperto gran parte della banchina stradale interessando in maniera importante il sedime stradale di Via Molino;

- Visto l'art. 14 del Decreto lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22;
- Visto l'art. 54, comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 (emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica);
- L'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Visto l'art. 29 D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo codice della strada"
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Codice Civile;

ORDINA

Ai Sigg.ri **PARRIVECCHIO BARTOLO e PACCHIARDO LUISA** proprietari del terreno prospiciente Via Molino nn. 4-6-8 e distinto in catasto al F. 7 n. 1 di intervenire tassativamente **entro e non oltre la data del 18/11/2021** con opere di potatura/estirpazione delle erbe infestanti prospicienti la pubblica via denominata Via Molino n. civici 4-6-8 (interventi periodici da mantenere nel tempo) e precisamente:

- **Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi** e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
- **Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio sporgenti dai terreni laterali** e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- **Provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade**, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- **Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.**
- **Rimuovere alberi, ramaglie e terriccio** che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- **Effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;**

DISPONE INOLTRE

- Che l'ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata al proprietario dell'immobile in oggetto;

COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore Sergio GAIOTTI.



AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30gg. dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa e pubblicata per quanto di competenza:

Alla proprietà dell'immobile PARRIVECCHIO BARTOLO e PACCHIARDO LUISA;

Mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese, raccomandata postale e stazione dei carabinieri;

Il Sindaco

GAIOTTI Sergio


